

**DAL "SEVEN COUNTRIES STUDY" NICOTERA  
VIENE RICONOSCIUTA CITTA' DELLA  
"DIETA MEDITERRANEA ITALIANA DI RIFERIMENTO"**

.....  
.....

**CONSORZIO DELLA DIETA MEDITERRANEA costituito da:**

- Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento Biologico, con sede legale in Nicotera
- Associazione Rotariana "La Città del Sole", con sede legale in Rosarno,
- Istituto Statale Scolastico Superiore "R. Piria", con sede in Rosarno,
- Fondazione Culturale Santa Maria degli Angeli con sede legale in Roma

**STATUTO**  
**- Premessa -**

In un contesto evolutivo in rapido sviluppo, sotto la spinta della globalizzazione, l'agricoltura tutta assume un ruolo importante, non più nell'accezione economica di "settore primario" produttivo, ma come sistema economico integrato di multifunzionalità ad efficacia plurima in cui i servizi sono parte fondamentale dei processi finalizzati alla produzione ed al reddito. L'agricoltura, con i suoi addetti, non è più solo un settore in grado di produrre derrate alimentari, ma i suoi protagonisti assumono ruoli e compiti che toccano aspetti relativi alla valorizzazione delle produzioni, alla tutela del reddito agricolo, alla protezione dell'ambiente, alla tutela del paesaggio, alla salubrità degli alimenti, alla salvaguardia della tradizione e cultura rurale, della produzione energetica nell'accezione più ampia del termine e del futuro del lavoro e dell'Economia Italiana più in generale. Da qui l'impegno dei consorziati a costruire strategie di integrazione e sinergia, per la valorizzazione dell'esperienza e del patrimonio di relazioni, professionalità, valori, dei consorziati fondatori.

Il consorzio è promosso da Fondazioni, Associazioni, Enti che tendono a valorizzare il diritto dell'Uomo al lavoro, alla Salute, all'accesso ad una sana alimentazione e all'acqua potabile. I consorziati, preso atto delle numerose problematiche derivate dalla mancanza di sufficienti sbocchi sul mercato capaci di valorizzare anche economicamente in ambito internazionale il frutto della produttività del Mezzogiorno dell'Italia, condividono la necessità di dare vita a nuovi e innovativi programmi capaci di suggerire e proporre opportunità lavorative, in particolare per i giovani, perché ad essi, per mezzo delle attività di promo commercializzazione degli Alimenti e dei Prodotti della Dieta Mediterranea, possano essere assicurate e offerte concreti sbocchi nel mondo dell'Artigianato, dell'industria e nelle professioni, anche le più innovative, con particolare attenzione ai Giovani residenti nei luoghi in cui essi rischiano di rimanere isolati a causa della mancanza di tali opportunità.

Il Consorzio si propone di attivare i propri strumenti per la valorizzazione della Dieta Mediterranea che, come dichiara l'UNESCO nell'atto di conferimento del prestigioso riconoscimento di Patrimonio Immateriale dell'Umanità, "è molto più che un semplice alimento", anche perché costituisce, oramai, il punto fermo di una alimentazione salutistica che interpretando le attuali e future esigenze del genere umano è capace di creare, a favore delle 5 Terre del Sud Italia, un notevole indotto occupazionale e di conoscenza culturale e storica che a sua volta potrà essere reinvestito nelle nuove forme di Turismo interpretate dalle chiavi del Benessere e della Tavola salutistica.

La Dieta Mediterranea, infatti, da una parte convoglia le tradizioni alimentari considerate dagli esperti nutrizionisti le più salutistiche per l'essere umano; dall'altra, rappresenta il futuro alimentare poiché composta da alimenti meno idrovori e dunque ecocompatibile ed ecosostenibile per il futuro dell'umanità che guarda alla green economy e ad un'alimentazione che consumi meno acqua

potabile e dolce, in genere, (preziosa alla sopravvivenza del genere umano e animale con l'aumento demografico mondiale), per essere lavorata.

Ponendo al centro delle sue attenzioni e di un preciso piano di promozione commercializzazione la Dieta Mediterranea, il Consorzio assume una precisa visione del futuro "verde", più umana ed etica, e si rende artefice di "umanesimo di ritorno" capace di ristrutturare e ripristinare le tradizioni fondate sul rispetto Uomo/Natura. Il Consorzio è promotrice di quella consapevolezza storica che vuole la Dieta Mediterranea in Italia, così come dice la Scienza, la Storia, l'Antropologia, a partire dalle ricerche compiute da Ancel Keys, un patrimonio culturale delle Cinque Terre del Sud (Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania). Allo stesso modo i Consorziati sostengono l'esportabilità del Patrimonio Culturale della Dieta Mediterranea delle 5 Terre del Sud nel mondo, com'è ovvio che sia per tutti i modelli culturali. Il riconoscimento del Consorzio avverrà, però, solo se tali modelli utilizzeranno Alimenti e Prodotti che rispetteranno le regole del "Disciplinare della Dieta Mediterranea" edito dallo stesso "Consorzio della Dieta Mediterranea" riconducibile ad un preciso e storicamente già individuato "stile di vita" alimentare comprensivo della cultura, memoria, ricette, proprietà, diversità delle fertili terre, etc. delle 5 Terre del Mezzogiorno d'Italia.

Per i motivi su indicati il Consorzio ritiene che la Dieta Mediterranea rappresenti certamente il futuro nel mondo del lavoro anche per i giovani sempre più qualificati che intravedono nella Terra e nella sua lavorazione un modello di vitalità economico e sociale nel quale riconoscersi e sul quale investire anche grazie al supporto del contributo delle risorse IT - Innovation Technology, investita nella direzione dell'apertura di nuovi sbocchi di mercato, al momento esclusivamente utilizzati con successo, anche in relazione del prodotto Made in Italy, dalle multinazionali estere.

I Consorziati, in modo particolare, intendono prodigarsi in tal senso per i Giovani appartenenti alle terre del Mezzogiorno d'Italia che oggi possono trasformare l'antica civiltà contadina nel Brand salutistico indispensabile al futuro alimentare mondiale.

Nel valorizzare la Dieta Mediterranea e il mercato dei suoi prodotti provenienti dalle Aziende Contadine del Mezzogiorno d'Italia, il Consorzio intende svolgere attività di contrasto all'insorgenza di malattie cardiopatiche e dell'obesità che - come affermato da consolidati studi Accademici - sono causati dalle cattive abitudini alimentari acquisite negli ultimi decenni e di gravi danni sia sulla salute dell'essere umano che sul Sistema Sanitario Nazionale.

Con la diffusione della Dieta Mediterranea i Consorziati intendono offrire dunque una sana e valida alternativa alla politica delle Multinazionali alimentari che incentivano il consumo di Cibi Spazzatura, garantendo così al mercato un riequilibrio a favore della Salute dei cittadini e delle Aziende Contadine del Mezzogiorno d'Italia. Più specificatamente s'intende favorire una riappropriazione responsabile di "buone abitudini alimentari" a vantaggio del benessere dei Cittadini - e dell' Economia, a vantaggio delle Aziende Contadine del Mezzogiorno d'Italia.

Il Consorzio della Dieta Mediterranea intende promuovere forme di mercato digitale avanzato per assicurare ai Cittadini il rapporto diretto con i "Prodotti della Dieta Mediterranea" e in particolar modo ha deciso di promuovere due esempi riusciti che tutelano e diffondono con specifici Brand la produttività del Cibo salutistico della Dieta Mediterranea: la "Master Brand Etica- I Prodotti della Dieta Mediterranea" e il Brand "Metera" di Nicotera, terra del Sud ove Ancel Keys concluse il Seven Countries Study dal quale emerse lo "stile di vita" salutare che ispirò il termine stesso di Dieta Mediterranea.

Nicotera, terra del Sud ove Ancel Key

I due Brand sopracitati hanno già, con comunicazione separata, hanno già notiziato il costituendo Consorzio che devolgeranno l'1% del fatturato sviluppato attraverso l'azione di promozione commercializzazione del Consorzio, a favore di progetti con fini etici e sociali individuati dal Consiglio Direttivo dello stesso.

Al fine di favorire tale attività il Consorzio intende avvalersi di appositi Marketplace (Piattaforme digitali ove si incontrano la domanda e l'offerta) già resi disponibili dai due Brand di riferimento indicati e di Piattaforme per la Comunicazione Giornalistica di Rete grazie alle quali garantire un'informazione diretta, chiara, trasparente e condivisibile che sia anche di riferimento per i paesi dell'Europa e del Mediterraneo in particolare e per tutte le Nazioni in generale che guardano con interesse ai valori culturali e salutistici della Dieta Mediterranea.

Il Consorzio si propone di favorire specifici percorsi formativi sulle risorse dell'Intelligenza Connettiva e della gestione della Conoscenza al servizio dello sviluppo del mercato di settore.

Ciò determinato dai risultati. La Rete (Internet), infatti, ha dimostrato di essere stata l'unica risorsa che non solo non ha subito danni dalla crisi internazionale ma, anzi, in controtendenza, ha sviluppato importanti flussi di Nuove economie. Il Consorzio della Dieta Mediterranea vede nel mercato della Rete la possibilità di un mercato veloce, innovativo e facilmente tracciabile. Il Consorzio svilupperà programmi per garantire un rapporto etico tra produttori e consumatori anche nell'ambito della sicurezza alimentare relativa ai Prodotti della Dieta Mediterranea con la produzione di un apposito Disciplinare.

## **TITOLO I**

### **Denominazione - Sede - Durata**

#### **Articolo 1**

##### **(Denominazione - Sede - Durata)**

È costituito, ai sensi degli art. 2602 ss. e 2612 ss. Codice Civile, un Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO DELLA DIETA MEDITERRANEA". La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

## **TITOLO II**

### **Scopo ed Oggetto**

#### **Articolo 2**

##### **(Scopo ed oggetto)**

Il Consorzio non ha fini di lucro, svolge la sua attività in tutto il territorio Nazionale e/o all'estero, ha come obiettivo la fornitura di servizi ai propri consorziati, nonché la messa in rete di competenze professionali e di strumenti di supporto dei consorziati e del mondo agricolo nella sua accezione più ampia, per la gestione e lo sviluppo imprenditoriale e sociale delle aziende agricole e agroindustriali, sia singole che organizzate in forma consortile, in particolare modo attraverso i Brand Simply Med e Metera con espresso riferimento alla valorizzazione, sviluppo, conoscenza della storia, della cultura e dei prodotti della Dieta Mediterranea. In ogni caso, il Consorzio si propone di contribuire alla valorizzazione delle risorse ambientali, produttive, turistiche dell'area mediterranea vesta, elaborando, attuando e partecipando, anche, alla realizzazione di piani integrati di promozione e sviluppo. Il Consorzio favorisce -in relazione alle più moderne tendenze di mercato- la comunicazione e i collegamenti fra i produttori dei vari settori economici, per la maggiore e migliore valorizzazione e commercializzazione del prodotto d'area riferentesi alla storia e cultura

della "Dieta Mediterranea". Si intende per prodotto d'area la risorsa ed il bene materiale ed immateriale (di produzione e di servizio) a prescindere dello specifico settore produttivo di provenienza: agricola, agro-alimentare, turistico, culturale, artigianale, storico, culturale, gastronomico. Per quanto riguarda il settore alimentare ed agroalimentare e la promo commercializzazione di prodotti della Dieta Mediterranea ci si riferisce esclusivamente a quelli contenenti materie prime coltivate e lavorate esclusivamente nelle cinque terre del mezzogiorno d'Italia. Per quanto riguarda la tipologia degli alimenti, così come enunciato anche dall'UNESCO ci si riferisce ad una tavola *"costituita principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità"*.

Considerata l'attività mutualistica del consorzio, nonché i requisiti e gli interessi dei consorziati come più oltre determinati, il Consorzio ha come oggetto lo svolgimento di qualsiasi attività volta a favorire, direttamente od indirettamente, i propri consorziati fornendo ad essi la necessaria assistenza tecnica ed operativa, amministrativa, finanziaria e commerciale in ogni campo ritenuta opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento dei propri programmi sociali, con esclusione di ogni attività riservata o protetta. In particolare, a solo titolo esemplificativo, il Consorzio potrà svolgere direttamente o indirettamente ogni attività finalizzata a fornire servizi e assistenza progettuale di produzione in proprio o per conto di terzi, marketing, commerciale, amministrativa e gestionale nel settore agricolo, agroindustriale, agroforestale, agroenergetico, gastronomico, turistico gestendo uno o più centri e provvedendo in particolare a:

- a. integrare, anche stabilmente, la propria azione con tutte le strutture aziendali dei consorziati in ogni forma organizzate, consortili o associative, al fine di garantire ai soci la fruizione diretta, in forma agevolata e coordinata, dei servizi proposti;
- b. fornire l'assistenza tecnica in ogni fase produttiva, di trasformazione e di commercializzazione delle produzioni;
- c. realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consulenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;
- d. instaurare rapporti di collaborazione con società, in qualsiasi forma giuridica costituite, centri di elaborazione dati, singoli professionisti, studi associati, organizzazioni professionali, scuole, università, Accademie, Enti No Profit le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi consortili;
- e. rappresentare i consorziati che ne faranno richiesta nei confronti degli organi di Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europei nonché nei confronti di organismi, Enti o Associazioni private che perseguono scopi analoghi od affini a quelli del Consorzio;
- f. curare rapporti con pubbliche amministrazioni fornendo assistenza in materia contrattuale, tecnica, nonché per quanto attiene alle pratiche dirette all'ottenimento di contributi o agevolazioni previsti da specifiche disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;
- g. promuovere, progettare, coordinare e gestire attività di Ricerca e Sviluppo, nonché di formazione e addestramento, realizzate anche in convenzione con enti Regionali, Statali e dell'Unione Europea, finalizzate a stimolare ed accrescere la professionalità agricola e di commercializzazione dei prodotti, nonché specifiche competenze professionali e tecniche dei consorziati e di quanti partecipano a vario titolo all'attività del Consorzio stesso;
- h. creare promuovere, gestire e diffondere servizi informativi, mediante strumenti anche telematici, con l'utilizzo del WEB e degli strumenti ad esso collegati in ogni forma e modalità (inclusa la funzione di raccogliere e gestire gli ordini all'interno della Borsa Merci Telematica Italiana al fine di acquisire la qualifica di Soggetto abilitato all'intermediazione), nonché l'edizione e la diffusione di edizioni tipografiche - ad esclusione dei

quotidiani nel rispetto della Legge 416/81 - fotografiche, televisive, cinematografiche ed audiovisive in generale, avvalendosi di tutti i mezzi e le collaborazioni adatte allo scopo;

i. effettuare analisi e ricerche di mercato, studi di settore e indagini conoscitive; promuovere, gestire ed assicurare servizi di assistenza e consulenza commerciale compresa l'ideazione progettuale, l'implementazione di progetti di marketing, lo sviluppo e la commercializzazione delle produzioni, nonché la creazione e gestione di servizi di commercio elettronico tramite Internet.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Consorzio potrà:

j. integrare la propria attività con quella di altri Enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo ad altri consorzi, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica;

k. svolgere, nei confronti dei consorziati, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione delle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, nonché delle attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche integrazioni e sostituzioni e comunque di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal Consorzio) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi consortili, e

comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

l. costituire ed essere socio di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi consortili, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;

m. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai consorziati e agli enti cui il Consorzio aderisce;

n. attuare ogni forma di commercializzazione prevista dalla legge di prodotti agricoli e di derivati, ivi compresa la vendita diretta e su commissione;

o. promuovere la valorizzazione delle specie vegetali e di razze tipiche e dei rispettivi derivati, di produzioni di alta qualità in particolare quelle di identità geograficamente protette (IGP) o di denominazione di origine protette (DOP) e biologiche che, diversamente da quelle abitualmente usate in ortofrutticoltura o nell'allevamento industriale, diano meno importanza alle caratteristiche esasperate di performance produttive, ma garantiscano la tracciabilità e siano realizzate conformemente e in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e con la programmazione regionale e nazionale;

p. curare la promozione di filiere agricole, zootecniche, agroenergetiche, nonché la normazione di tutti i processi produttivi riguardanti le medesime, per dare una risposta adeguata e sicura al bisogno dei consumatori di avere certezze sulla qualità degli alimenti, nonché ulteriori e più precise garanzie sulle metodiche applicate nella fase di produzione e lavorazione dei prodotti derivati contraddistinti con i metodi di produzione sopraccitati anche eventualmente da un marchio del consorzio medesimo; curare la promozione di filiere agroenergetiche, anche certificate, in ogni modo realizzate, in ottemperanza alle disposizioni in materia, curando l'assistenza tecnica, progettuale, amministrativa e commerciale, la formazione del personale e l'assistenza contrattualizzata degli impianti, la gestione di contratti di coltivazione, la fornitura eventuale di macchinari o di prodotti agricoli finalizzati alla trasformazione agroenergetica, lo studio e la ricerca in materia;

q. operare al fine di attuare il presente oggetto sociale e di creare lavoro qualificato per i soggetti imprenditoriali aderenti, con particolare attenzione al mondo della cooperazione e dell'imprenditoria giovanile e femminile. Per il raggiungimento dei propri fini, il Consorzio adotta il regolamento interno con efficacia vincolante per i propri associati quale parte integrante del presente statuto.

### **TITOLO III**

#### **Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei Consorziati - Intrasferibilità delle quote**

##### **Articolo 3**

###### **(Requisiti e numero dei consorziati)**

Possono rivestire la qualità di consorziati sia persone qualificate ed esperte, associazioni, enti, fondazioni che intendono valorizzare i prodotti e la storia della dieta mediterranea, e sia imprenditori agricoli che commerciali, in qualsiasi forma costituiti, quali ad esempio società agricole, cooperative agricole e agroindustriali di produzione, trasformazione e commercializzazione, altri consorzi, imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile o imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 2195 del codice civile, organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, che abbiano deciso di aprire per la propria azienda nuovi sbocchi di mercato all'interno della Dieta mediterranea riconoscendosi adottando una delle etichette proposte dal Consorzio nella fattispecie la "Master Brand Etica"- I Prodotti della Dieta Mediterranea" - e/o "Metera Nicotera". I consorziati non debbono avere procedimenti penali in corso o condanne per reati di rilevanza sociale e, comunque, con pena superiore ai tre anni e devono possedere evidenti requisiti di alta valenza morale ed etica. La valutazione della esistenza di tali elementi è lasciata alla determinazione del Consiglio Direttivo ed è insindacabile.

Sono previste le seguenti categorie di consorziati:

- Consorziati fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla stipula del contratto costitutivo del Consorzio o che aderiscono al Consorzio entro 2 mesi dalla sua costituzione, previa richiesta ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
  - Consorziati ordinari: sono quelli che aderiranno successivamente al Consorzio e che dovranno avere i requisiti di cui innanzi;
  - Sostenitori e Onorari: quelli previsti al successivo art. 26;
- Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a quattro.

##### **Articolo 4**

###### **(Ammissione dei consorziati)**

Chi intendesse essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 3. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve e condizioni.

Sulla domanda di ammissione, delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente e la esistenza delle condizioni per poter aderire al medesimo.

I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo, nella misura determinata dall'Assemblea.

##### **Articolo 5**

###### **(Obblighi dei consorziati)**

I consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo, il cui importo è determinato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, in base al budget di previsione delle spese fisse di gestione per la tenuta dei libri sociali, ai versamenti obbligatori di legge, alla copertura delle spese inerenti all'uso dei locali strettamente inerenti all'attività amministrativa, ai compensi del Presidente, ad eventuali quote di spesa per l'adesione ad enti ed associazioni di categoria;
- b) trasmettere entro trenta giorni al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese specificamente sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
- d) eseguire le forniture di servizi assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- f) versare una commissione determinata annualmente dal Consiglio direttivo per i servizi eseguiti dal Consorzio in favore del Consorziato;
- g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- h) osservare lo statuto, i regolamenti interni, i disciplinari di produzione e le deliberazioni degli Organi del Consorzio;
- i) favorire gli interessi del Consorzio.

#### **Articolo 6**

##### **(Recesso dei Consorziati)**

Il recesso del Consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata con avviso di ricevimento almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso, se comunicato nei termini di cui al precedente comma, ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio; in caso contrario, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il Consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

#### **Articolo 7**

##### **(Trasferimento dell'azienda)**

In caso di trasferimento dell'azienda del Consorziato, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio.

Tuttavia, il Consiglio direttivo può insindacabilmente deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

#### **Articolo 8**

##### **(Esclusione del Consorziato)**

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il Consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio ed abbia problemi relativi alla certificazione antimafia;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito, sottoposto ad altre procedure espropriative o concorsuali o, comunque, a procedure atte a dimostrarne lo stato di insolvenza;
- c) non abbia provveduto al pagamento del contributo annuale o delle commissioni relative ai servizi ricevuti;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;

e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, dei disciplinari di produzione o delle deliberazioni degli Organi di Consorzio;  
f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;  
g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.  
L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato entro quindici giorni dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Articolo 9**  
**(Rimborso della quota)**

I consorziati receduti, decaduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio per tutte le spese sostenute per il suo funzionamento o per il soddisfacimento delle richieste dagli stessi effettuate, sino alla data in cui cessano gli effetti della partecipazione. I consorziati receduti, decaduti o esclusi hanno diritto unicamente al rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile da loro effettivamente versata nell'ultimo anno, se non già decorso l'esercizio. Tale rimborso, dedotto quanto spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni suo credito liquido, avrà luogo - su richiesta dell'interessato - entro i tre mesi successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto consortile si scioglie limitatamente al consorziato. Le somme non richieste e/o non riscosse entro cinque anni non verranno restituite ma portate in aumento del Fondo consortile.

**Articolo 10**  
**(Trasferimento delle quote)**

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, fermo il disposto del precedente art. 7.

**TITOLO IV**  
**Fondo consortile - Esercizio sociale -**  
**Divieto di distribuzione degli Avanzi**

**Articolo 11**  
**(Fondo consortile - Fondi di riserva)**

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte dal ciascun consorziato. All'atto costitutivo e per il primo anno le quote sono previste in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione, che devono essere imputati a specifici fondi di riserva.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

**Articolo 12**  
**(Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)**

L'esercizio va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Articolo 13**  
**(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)**

È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

**TITOLO V**  
**Organi consortili**  
**Articolo 14**



### **(Organi del Consorzio)**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente onorario;
- e) il Collegio sindacale se nominato.

### **Articolo 15**

#### **(Assemblea dei Consorziati)**

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i consorziati sostenitori ed onorari di cui al successivo art. 26 o loro rappresentanti.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in un altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno della metà dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, email o pec certificata, almeno dieci giorni prima del giorno fissato dall'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax, email o pec certificata, da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale ove nominato.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

### **Articolo 16**

#### **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) elegge i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i Consorziati fondatori e aderenti o tra soggetti esterni indicati dagli stessi, determinandone gli eventuali compensi;
- c) in sede di costituzione del Consorzio possono essere nominati quattro membri del Consiglio Direttivo, spettando ai medesimi il potere di integrare per cooptazione entro i primi 2 (due) mesi successivi alla costituzione del Consorzio il Consiglio direttivo medesimo, nominando gli altri membri e scegliendoli tra i consorziati fondatori e aderenti o tra soggetti esterni indicati dagli stessi, determinandone per questi ultimi i compensi;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- e) nomina i componenti del Collegio Sindacale, tra cui il Presidente del Collegio scegliendolo tra i suoi membri effettivi, e ne determina i compensi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 12, terzo comma, del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche tramite rappresentanti.

Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 17 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. L'Assemblea straordinaria delibera l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati ordinari e con la presenza ed il voto favorevole di tutti i consorziati fondatori.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati ordinari e con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consorziati fondatori.

#### **Articolo 18 (Rappresentanza nell'Assemblea)**

Il consorziato può farsi rappresentare, in caso di impedimento, da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di un altro consorziato.

#### **Articolo 19 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati secondo quanto previsto dal precedente art. 16 lettera b.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio direttivo provvederà a:

- 1) eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio, determinandone i compensi;
- 2) attribuire al Presidente, al Vice Presidente ed, eventualmente, ai Consiglieri, deleghe ed attribuzioni;
- 3) redigere il progetto di bilancio, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 4) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- 5) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- 6) proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto e agli eventuali regolamenti interni;
- 7) ratificare la nomina del Direttore Commerciale, dei Direttori di settore e del Direttore generale attuata dal Presidente ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- 8) redigere ed approvare i disciplinari di produzione e di allevamento per ogni fase produttiva dell'intera filiera;
- 9) istruire e gestire le necessarie pratiche di certificazioni terze sulle produzioni, come ulteriore garanzia del processo;
- 10) predisporre i programmi di produzione e lavoro, controllare l'applicazione dei medesimi e programmare le produzioni;
- 11) formare il personale con appositi corsi professionali e di aggiornamento;
- 12) predisporre convenzioni economiche con imprese consorziate o terze, di utilità sociale per gli aderenti in materia di acquisti e vendita di beni merci e servizi;

13) ideare o acquisire, anche in licenza, un marchio consortile di qualità che possa contraddistinguere e qualificare il metodo di produzione tutelato;

14) promuovere lo sviluppo delle produzioni a marchio consortile con apposite campagne di comunicazione e di marketing;

15) vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio, determinando l'entità delle eventuali sanzioni;

16) costituire cooperative, società o altri enti necessari per la gestione delle attività consortili;

17) compiere ogni altro atto e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto consortile, ivi compreso il contrarre mutui con istituti di credito, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni consortili; svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per il Consorzio.

## **Articolo 20**

### **(Funzionamento del Consiglio direttivo)**

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente; i Consiglieri cooptati cessano dall'Ufficio in occasione dell'Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio Sindacale ove nominato o in mancanza potrà essere convocata da ciascuno dei consorziati.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera (raccomandata A/R), mezzi telematici, fax o telegramma, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Il Presidente può convocare il Consiglio direttivo in videoconferenza e/o teleconferenza rispettando i termini di convocazione sopra indicati, a condizione che siano identificabili tutti i soggetti che intervengono alla riunione e che sia consentita la facoltà di intervenire contemporaneamente a tutti i partecipanti alla riunione; il Presidente ed il Segretario della riunione dovranno essere presenti nello stesso luogo nel quale si intende tenuta la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario incaricato dal Consiglio direttivo.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

## **Articolo 21**

### **(Presidente onorario)**

Fra gli associati e no, l'Assemblea nomina il Presidente onorario che dura in carica due anni ed è rieleggibile, partecipa esclusivamente all'Assemblea annuale di bilancio e non ha responsabilità e poteri alcuno in ordine all'andamento delle attività consortili, ma relaziona nelle sedi pubbliche l'oggetto sociale e controlla il corretto svolgimento delle attività del Consorzio.

## **Articolo 22**

### **(Presidente - Vice Presidente)**

Il Presidente del Consorzio dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente una volta eletto e nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri Organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente stabiliti nello statuto ed agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- d) nomina e revoca, su indicazione del Consiglio, il Direttore commerciale, cura l'eventuale sua assunzione e ne pattuisce i compensi; nomina e revoca, se del caso, direttori dei vari settori delle attività del Consorzio per attuare l'oggetto sociale e, eventualmente, un direttore generale e pattuisce per ogni figura operativa le spettanze; il Presidente relaziona in merito al direttivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza di collaboratori alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procure sia speciali che generali;
- g) propone il regolamento interno ed eventuali sue modifiche al Consiglio direttivo per l'approvazione;
- h) compie gli atti di normale amministrazione in ordine di apertura di conti correnti, incassi, pagamenti, dispone per conto del Consorzio ogni atto utile al conseguimento dello scopo consortile e sempre in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo per un periodo di cinque anni e rieleggibile.

## **Articolo 23**

### **(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)**

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di impedimento del Presidente o di sua assenza, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

## **Articolo 24**

### **(Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, qualora ne venga decisa la nomina dall'Assemblea ordinaria, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla medesima Assemblea ordinaria.

L'Assemblea, nel nominare i Sindaci, ne designa il Presidente scegliendolo fra i suoi membri effettivi.

I Sindaci durano in carica tre anni e per essi valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art.

2399 c.c.

I Sindaci:

- a) controllano l'amministrazione del Consorzio;
- b) vigilano sull'osservanza della legge e del presente contratto;
- c) accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della situazione patrimoniale e del bilancio; procedono, almeno ogni trimestre, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
- d) accertano, almeno ogni trimestre, la consistenza della cassa;
- e) possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve essere redatto verbale.

I sindaci (se nominati) devono inoltre intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo e convocano l'Assemblea in caso di inadempimento da parte del Presidente del Consiglio direttivo dell'obbligo di convocazione. Sono responsabili del loro operato verso il Consorzio a norma dell'art. 2407 del c.c.

**Articolo 25**  
**(Direttore del Consorzio)**

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore commerciale con le facoltà, le attribuzioni e i poteri, (esclusi quelli riservati dal presente statuto al Presidente, al Consiglio direttivo e all'Assemblea) determinati dal Presidente che ne dispone la nomina e la revoca, su indicazione del Consiglio.

Il Direttore commerciale partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

**TITOLO VI**  
**Consorziati sostenitori e onorari**  
**Articolo 26**  
**(Conсорziati sostenitori e onorari)**

Gli enti pubblici, le aziende di produzione ed i privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo dei "consorzati sostenitori" tenuto dal Consorzio.

I soci onorari risultano essere figure imprenditoriali e professionali e civili che nell'ambito della loro attività si sono particolarmente distinti nelle pratiche agricole o agroindustriali o nel campo della ricerca scientifica o nel campo associativo, culturale e storico e vengono iscritti, previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo dei "consorzati onorari", tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte dei consorzati sostenitori e onorari.

I consorzati sostenitori e onorari non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea; sarà facoltà del Consiglio direttivo di stipulare accordi con i Consorzati sostenitori e onorari aventi per oggetto l'utilizzazione dei servizi del Consorzio.

**TITOLO VII**  
**Scioglimento del Consorzio - Regolamento -**  
**Clausola compromissoria - Rinvio al Codice Civile**  
**Articolo 27**

**(Liquidazione - scioglimento)**

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorzati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi analoghi o strumentali quelli del Consorzio.

**Articolo 28**  
**(Regolamento interno)**

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

**Articolo 29**  
**(Clausola compromissoria)**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione del presente statuto, del regolamento interno, dei disciplinari di produzione e delle delibere degli organi consortili, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati Presidente del Tribunale del luogo in cui il Consorzio ha la sede legale.

Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.

Il lodo arbitrale è inappellabile.

#### **Articolo 30**

##### **(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.